

# LA SETTIMANA IN BREVE

**02**

## **Notizie**

### FISCALE

02

IMPOSTE DIRETTE - Redditi diversi

03

IMPOSTE DIRETTE - IRES - Spese relative a più esercizi - Pubblicità e rappresentanza

04

IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Disposizioni generali - Operazioni non imponibili - Servizi internazionali

06

IMPOSTE SOSTITUTIVE - Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni

### LAVORO

07

VIGILANZA E ATTIVITÀ ISPETTIVA

**08**

## **Leggi In evidenza**

**09**

## **Scadenze**

# Notizie

Fiscale

## IMPOSTE DIRETTE

Redditi diversi - Rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni - Riapertura dei termini - Novità del DL 17/2022 (c.d. decreto "Energia")

Con l'[art. 29](#) del DL 17/2022 (c.d. decreto "Energia"), viene prorogata anche per l'anno 2022 la possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli e edificabili), suscettibili di produrre plusvalenze ai sensi dell'[art. 67](#) co. 1 lett. da a) a c-bis) del TUIR, allorché tali beni vengano ceduti a titolo oneroso.

### ***Soggetti ammessi al regime agevolato***

Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 31.1.2002 n. [12](#) (§ 1), sono interessati da tale disposizione agevolativa:

- le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività d'impresa;
- le società semplici e i soggetti ad esse equiparate ai sensi dell'[art. 5](#) del TUIR;
- gli enti non commerciali, se l'operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell'esercizio di impresa;
- i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni, salve le previsioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l'imponibilità in Italia.

### ***Condizioni di accesso al regime agevolato***

L'attuale riapertura dei termini prevede che, per avvalersi della rideterminazione del costo, è necessario possedere il terreno o la partecipazione alla data dell'1.1.2022.

Entro il successivo 15.6.2022, occorrerà:

- la redazione e il giuramento di un'apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato;
- procedere con il versamento in autoliquidazione di un'imposta sostitutiva sul valore periziato, da parte del contribuente.

Si segnala che l'aliquota unica dell'imposta sostitutiva è stata incrementata al 14% (le recenti proroghe prevedevano un'aliquota dell'11%).

Resta ferma la possibilità di eseguire il versamento dell'imposta in tre rate annuali di pari importo a partire dal 15.6.2022, applicando un interesse annuo del 3%.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva dovrebbe essere confermato l'utilizzo del codice tributo 8055.

### ***Scomputo o rimborso dell'imposta sostitutiva già versata***

Qualora il contribuente intenda avvalersi dell'ulteriore rivalutazione delle partecipazioni o dei terreni posseduti ([art. 7](#) del DL 70/2011 e circ. [47/2011](#), § 2):

- non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione;
- può scomputare l'imposta sostitutiva già versata dall'imposta dovuta per effetto della nuova rivalutazione.

Inoltre, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva pagata in passato:

- entro il termine di decadenza di 48 mesi, ai sensi dell'[art. 38](#) del DPR 602/73;
- calcolato a decorrere dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento, cioè dalla data del versamento dell'intera imposta sostitutiva, o della prima rata, relativa all'ultima rivalutazione che viene effettuata.

Si segnala che secondo Cass. 12.4.2019 n. [10298](#), non può essere riconosciuto il diritto al rimborso dell'imposta sostitutiva per gli eredi di un contribuente che, prima del decesso, aveva perfezionato la rideterminazione dei valori di acquisto delle proprie partecipazioni non quotate ex [art. 5](#) della L. 448/2001.

### ***Irrevocabilità dell'opzione***

Secondo quanto chiarito dalle circ. Agenzia delle Entrate 24.10.2011 n. [47](#) (§ 1.3) e 4.8.2004 n. [35](#) (§ 2), il perfezionamento della rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni è un'opzione

definitiva del contribuente che l'ha posta in essere.

Ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, quindi, il contribuente non ha diritto al rimborso dell'imposta pagata ed è tenuto a completare il versamento rateale anche quando, ad esempio, in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate, non si sia tenuto conto del valore rideterminato.

---

art. 5 L. 28.12.2001 n. 448

art. 67 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 7 L. 28.12.2001 n. 448

*Il Quotidiano del Commercialista del 3.3.2022 - "Confermata la rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni" - Sanna*

*Il Sole - 24 Ore del 3.3.2022, p. 31 - "La sostitutiva già versata può ridurre il conto della rivalutazione al 14%" - Caputo*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Capital gain - Rivalutazione delle partecipazioni" - Sanna S. Guide*

*Eutekne - Imposte Dirette - "Rivalutazione dei terreni" - Sanna S.*

---

## IMPOSTE DIRETTE

IRES - Spese relative a più esercizi - Pubblicità e rappresentanza - Sponsorizzazioni - Natura dell'onere e inerenza all'attività d'impresa (Cass. 28.2.2022 n. 6528)

Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le spese di sponsorizzazione rilevano sotto un duplice profilo:

- la loro inerenza all'attività esercitata;
- la loro qualificazione come spesa di pubblicità o rappresentanza.

### *Inerenza all'attività d'impresa*

Secondo la sentenza della Corte di Cassazione 28.2.2022 n. [6528](#), sono inerenti e, quindi, deducibili le spese sostenute da una società di smaltimento dei rifiuti per sponsorizzare una squadra di calcio, dal momento che l'obiettivo, anche strategico, dello *sponsor* consiste nella crescita della propria immagine commerciale e del prestigio del marchio.

A nulla rileva la circostanza che il messaggio pubblicitario, rivolto al pubblico di un evento sportivo, sarebbe inidoneo a realizzare l'obiettivo dell'incremento dei ricavi, posto che la giurisprudenza di legittimità nega l'esistenza di un collegamento tra spese derivanti da un contratto di sponsorizzazione e la diretta aspettativa dell'incremento dei ricavi.

Nel caso di specie, le spese sostenute sono state ritenute idonee a valorizzare ed accrescere l'attività svolta dallo *sponsor*, in quanto quest'ultimo potrebbe essere comunque interessato a diffondere la propria immagine sul mercato, con consequenziale capacità penetrativa nello stesso, e così ad accreditarsi anche presso gli operatori economici di settore.

In senso conforme si era espressa anche l'ordinanza 26.10.2021 n. 30024, che ha giudicato inerente la sponsorizzazione di gare automobilistiche da parte di una società esercente attività di vendita al dettaglio di articoli di utensileria e altri per la casa, in quanto sostanzialmente correlata alla propria attività produttiva anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, in considerazione degli "importanti elementi di visibilità" che ne sarebbero derivati in capo ad essa, dovendo, secondo il contratto, il marchio dello *sponsor* essere esposto, tra l'altro, sulla foto ufficiale della scuderia e su *poster* e materiale pubblicitario.

### *Qualificazione dell'onere sostenuto*

Ferma restando l'inerenza dell'onere all'attività d'impresa, occorre interrogarsi sulla sua riconducibilità tra le spese di pubblicità o tra quelle di rappresentanza. In tale ottica, appare innovativo il principio espresso dall'ordinanza della Corte di Cassazione 27.7.2021 n. [21452](#), secondo la quale in base alla normativa vigente dal 2008, le spese di sponsorizzazione vanno ricondotte nel novero di quelle di pubblicità e, come tali, non sono soggette ai limiti di deducibilità previsti dall'[art. 108](#) co. 2 del TUIR.

In altre parole, nell'attuale contesto normativo deve ritenersi superato il "dibattito circa la qualificazione giuridica delle sponsorizzazioni quali spese di rappresentanza o di pubblicità, che è sorto anteriormente alla legge finanziaria 2008 (...)".

Diversamente, nel contesto legislativo vigente fino al 2007, le spese di sponsorizzazione devono essere ricondotte tra quelle di rappresentanza, in assenza di dimostrazione, da parte del contribuente:

- della sussistenza di una diretta aspettativa di ritorno commerciale (cfr. Cass. 10.10.2018 n. [25021](#) e 5.3.2012 n. [3433](#));

- del concreto vantaggio ritraibile dalle sponsorizzazioni in termini di incremento della clientela e dei ricavi (cfr. Cass. 27.5.2015 n. [10914](#)).

Come si evince dall'ordinanza in commento, la nozione di spesa di pubblicità resa dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 13.7.2009 n. [34](#), § 3.1, alla luce della legislazione attualmente vigente, esclude, in ogni caso, la riconducibilità dei costi di sponsorizzazione tra quelli di rappresentanza. In particolare, secondo il citato documento di prassi, le spese di pubblicità sono quelle sostenute in forza di un contratto a prestazioni corrispettive, la cui causa va ricercata nell'obbligo della controparte di pubblicizzare/propagandare - a fronte della percezione di un corrispettivo - il marchio e/o il prodotto dell'impresa al fine di stimolarne la domanda.

In senso conforme, si è pronunciata anche Assonime (approfondimento n. 6/2013), secondo la quale, posto il carattere gratuito delle spese di rappresentanza secondo la definizione fornite dall'art. 1 co. 1 del DM 19.11.2008, tra di esse non possono essere incluse quelle di sponsorizzazione, che traggono origine da prestazioni corrispettive: tali oneri vanno quindi considerati di pubblicità.

Per quanto sopra, le spese di sponsorizzazione, per risultare integralmente deducibili come spese di pubblicità, devono:

- avere come scopo quello di reclamizzare un prodotto commerciale oppure il nome o il marchio dell'impresa;

- essere corrisposte a fronte di un obbligo sinallagmatico del soggetto beneficiario.

#### **Disciplina ai fini IRAP**

Se sono sostenute da società di capitali o da soggetti IRPEF imprenditori che hanno optato per la determinazione dell'IRAP in base al bilancio, le spese di sponsorizzazione sono deducibili per l'importo stanziato a Conto economico ([art. 5](#) del DLgs. 446/97), essendo classificate in una voce rilevante (B.7) ai fini della formazione del valore della produzione netta.

Invece, se le spese in esame sono sostenute da imprenditori individuali e società di persone che non hanno optato per la determinazione dell'IRAP in base al bilancio ([art. 5-bis](#) del DLgs. 446/97), si applica la medesima disciplina prevista ai fini delle imposte dirette. Si tratta, infatti, di prestazioni di servizi contemplate dal DM 17.1.92 e non riconducibili nelle categorie di costi ritenute indeducibili dallo stesso [art. 5-bis](#) del DLgs. 446/97 (circ. Agenzia delle Entrate 28.10.2008 n. [60](#), § 2.1.4, e 13.3.2009 n. [8](#), § 5.3).

---

art. 108 co. 2 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 109 co. 5 DPR 22.12.1986 n. 917

Cass. 28.2.2022 n. 6528

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Sponsorizzazioni" - Fornero L. Guide*

*Eutekne - Imposte Dirette - "Inerenza" - Fornero L.*

*Scheda n. 1341.01 in Agg. 11/2021 - "Principio di inerenza" - Cotto - Fornero*

---

## **IMPOSTE INDIRETTE**

**IVA - Disposizioni generali - Operazioni non imponibili - Servizi internazionali - Novità IVA del DL 146/2021 (c.d. DL "fisco-lavoro") convertito - Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 25.2.2022 n. 5)**

Con la circolare 25.2.2022 n. [5](#), l'Agenzia delle Entrate ha illustrato le principali novità in tema di IVA contenute nel DL 21.10.2021, n. [146](#), c.d. DL "fisco-lavoro" (conv. L. [215/2021](#)).

#### **Cessioni di beni verso la Commissione UE per il contenimento dell'emergenza sanitaria**

Una delle novità previste dal DL [146/2021](#) riguarda l'introduzione del regime di non imponibilità IVA, ex [art. 72](#) del DPR 633/72, per le cessioni necessarie al contrasto della diffusione del COVID-19 effettuate nei confronti di organismi dell'UE, a condizione che gli acquisti siano effettuati nell'ambito dei compiti conferiti dal diritto unionale ([art. 5](#) co. 15-bis del DL 146/2021 convertito).

Poiché il regime si applica retroattivamente, dall'1.1.2021, l'[art. 5](#) co. 15-ter del DL 146/2021 specifica che, per rettificare le operazioni assoggettate ad IVA effettuate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono emesse note di variazione in diminuzione dell'imposta ex [art. 26](#) del DPR 633/72.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che:

- il fornitore può emettere la nota di variazione entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2021 (2.5.2022);
- è possibile emettere un'unica nota cumulativa per ciascun cessionario o committente, con riferimento alle singole fatture emesse e ai relativi importi;
- è consentita l'emissione di una nota di variazione per la sola IVA, in forma semplificata, senza limiti d'importo.

#### **Regime IVA degli enti associativi dal 2024**

La circolare fornisce alcuni chiarimenti anche in merito alle novità IVA applicabili dal 2024 agli enti associativi.

Per quanto concerne l'[art. 5](#) co. 15-quater del DL 146/2021, che ha eliminato l'esclusione IVA per le operazioni effettuate da taluni enti associativi (in particolare per le operazioni rese dietro corrispettivi specifici nei confronti dei relativi soci), prevedendo per gli stessi enti nuove ipotesi di esenzione, viene chiarito che le operazioni in parola, in quanto rilevanti ai fini IVA (ancorché in alcuni casi esenti) saranno assoggettate agli obblighi di cui al Titolo II del DPR [633/72](#) (fatturazione, registrazione, dichiarazione, comunicazione dei dati delle liquidazioni) e concorreranno alla formazione del volume d'affari.

Viene peraltro puntualizzato che la rilevanza IVA delle operazioni effettuate dalle associazioni nei confronti degli associati riguarderà esclusivamente le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese dietro corrispettivi specifici o contributi supplementari.

Per quanto concerne, poi, la novità introdotta dall'[art. 5](#) co. 15-quater del DL 146/2021, secondo cui le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con ricavi annui non superiori a 65.000,00 euro, potranno avvalersi del regime di esclusione IVA previsto dalla L. [190/2014](#) per i soggetti in regime forfetario, viene chiarito che essa troverà applicazione soltanto se, all'1.1.2024, non saranno ancora entrate in vigore le disposizioni fiscali previste per tali enti dal Codice del Terzo Settore.

In ogni caso, l'ambito applicativo delle novità IVA relative agli enti associativi sarà chiarito con successivi documenti di prassi.

#### **Trasporti internazionali di beni**

L'[art. 5-septies](#) del DL 146/2021 ha modificato l'[art. 9](#) co. 1 del DPR 633/72, stabilendo che, dall'1.1.2022, per i trasporti di beni in importazione, esportazione e transito, il regime di non imponibilità IVA è circoscritto alle sole prestazioni rese nei confronti dell'esportatore, del titolare del regime di transito, dell'importatore, del destinatario dei beni, del prestatore di servizi di spedizione di cui al n. 4) del richiamato art. 9.

L'Agenzia precisa che la nuova disciplina riguarda le sole prestazioni rese a committenti soggetti passivi stabiliti in Italia.

Inoltre, essa si applica ai servizi resi a partire dall'1.1.2022, determinando il momento di effettuazione secondo i criteri previsti per i servizi "generici", ossia:

- in base alla data di pagamento del corrispettivo, salvo emissione anticipata della fattura, ove si tratti di servizi resi da soggetti stabiliti in Italia;
- in base alla data di ultimazione del servizio, salvo pagamento anticipato del corrispettivo, ove si tratti di servizi resi da soggetti non stabiliti in Italia.

---

art. 4 DPR 26.10.1972 n. 633

art. 5 co. 15 bis DL 21.10.2021 n. 146

art. 5 septies DL 21.10.2021 n. 146

art. 72 co. 1 DPR 26.10.1972 n. 633

art. 9 DPR 26.10.1972 n. 633

Circolare Agenzia Entrate 25.2.2022 n. 5

*Il Quotidiano del Commercialista del 1.3.2022 - "Imponibilità anche per le prestazioni dei subvettori al consorzio" - Cosentino - Greco*

*Il Sole - 24 Ore del 1.3.2022, p. 36 - "Cessioni di beni anti Covid, recupero Iva semplificato" - Santacroce - Sepio Italia*

*Oggi del 1.3.2022, p. 24 - "Forniture anti-Covid, Iva addio" - Ricca*

## IMPOSTE SOSTITUTIVE

Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni - Rivalutazione dei beni e riallineamento dei valori (art. 110 del DL 104/2020) - Chiarimenti ufficiali (circ. Agenzia delle Entrate 1.3.2022 n. 6)

Con la circ. 1.3.2022 n. 6, l'Agenzia delle Entrate ha commentato le norme in materia di rivalutazione e di riallineamento contenute nell'[art. 110](#) del DL 104/2020 (c.d. "rivalutazione generale") e nell'[art. 6-bis](#) del DL 23/2020 (c.d. "rivalutazione alberghiera").

La circolare si divide in tre parti:

- la prima è dedicata all'analisi della "rivalutazione generale", con particolare attenzione al regime del saldo attivo di rivalutazione e ai suoi utilizzi, anche in sede di operazioni straordinarie;
- la seconda è dedicata alla "rivalutazione alberghiera", ed in particolare all'individuazione dei soggetti ammessi e dei beni rivalutabili con tali modalità agevolate;
- la terza, infine, pone l'attenzione su alcuni aspetti procedurali, legati all'efficacia della rivalutazione, agli obblighi dichiarativi e al versamento delle imposte sostitutive.

### *Rivalutazione generale e riallineamento dei valori*

L'Agenzia delle Entrate precisa in primo luogo che, con riferimento al "nuovo" [art. 110](#) co. 8-ter del DL 104/2020, l'estensione a 50 anni del periodo di ammortamento fiscale riguarda anche i marchi oggetto di riallineamento da parte dei soggetti OIC, a discapito della formulazione normativa incerta sul punto.

Ciò premesso, i principali chiarimenti riguardano:

- la possibilità di rivalutare con efficacia ai fini fiscali i beni immateriali mai iscritti in bilancio, a condizione che gli stessi siano tutelati giuridicamente;
- la previsione per cui, ai fini delle discipline di ricostituzione delle riserve contenute negli [artt. 172](#) e [173](#) del TUIR, il saldo attivo di rivalutazione ha natura di riserva tassabile solo in caso di distribuzione (pur se viene osservato che possono essere oggetto di contestazione le operazioni con cui il saldo attivo è, sotto un profilo sostanziale, attribuito ai soci);
- il riconoscimento del saldo attivo netto, così come espresso dal bilancio, quale base imponibile dell'imposta del 10% per l'affrancamento (soluzione adottata anche dalla giurisprudenza di legittimità: da ultimo Cass. 22.9.2020 n. [19772](#));
- l'indicazione per cui, se in sede di riallineamento è stato apposto un vincolo di sospensione d'imposta su una riserva di capitali, la riserva, se distribuita, non genera imposizione sui soci (essa, però, è tassata in capo alla società).

### *Rivalutazione alberghiera*

Con riferimento alla rivalutazione per le imprese operanti nei settori alberghiero e termale ([art. 6-bis](#) del DL 23/2020), i principali chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate riguardano:

- i criteri di individuazione di tali settori (si fa riferimento, in sostanza, alle imprese i cui codici ATECO sono, rispettivamente, ricompresi nella divisione 55 o rappresentati dal codice 96.04.20);
- la possibilità di ammettere al beneficio anche gli immobili posseduti dalle imprese che li locano ad un'impresa diversa, la quale esercita l'attività alberghiera (con ciò confermando i principi delle risposte a interpello 31.12.2020 n. [637](#) e 23.3.2021 n. [200](#));
- la possibilità di fare valere ai fini fiscali gli ammortamenti sui maggiori valori stanziati nel bilancio al 31.12.2020.

### *Efficacia della rivalutazione e del riallineamento*

In merito all'efficacia delle operazioni in questione, la parte III della circ. [6/2022](#) conferma il consolidato principio secondo cui essa è legata all'indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati o riallineati e della relativa imposta sostitutiva (si tratta del prospetto del quadro RQ della dichiarazione REDDITI 2021). È ammessa, a tali fini, l'integrazione *ex post* della dichiarazione priva del prospetto, a condizione che ciò avvenga entro i 90 giorni successivi al termine di legge.

Per contro:

- l'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento dell'operazione;
- in tale caso, l'imposta sostitutiva non versata è iscritta a ruolo, fermo restando la possibilità per il contribuente di avvalersi del ravvedimento.

art. 1 co. 622 L. 30.12.2021 n. 234

art. 110 DL 14.8.2020 n. 104

art. 6 bis DL 8.4.2020 n. 23

Circolare Agenzia Entrate 1.3.2022 n. 6

*Il Quotidiano del Commercialista del 2.3.2022 - "L'Agenzia delle Entrate corregge il tiro su rivalutazione e riallineamento" - Odetto*

*Il Sole - 24 Ore del 2.3.2022, p. 29 - "Rivalutazione, l'affrancamento della riserva diventa più leggero" - Gavelli*

## Lavoro

### VIGILANZA E ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prestazioni autonome occasionali - Comunicazione preventiva via email o sms all'Ispettorato del Lavoro - Novità del DL 146/2021 convertito (DL "fisco-lavoro") (nota INL 1.3.2022 n. 393)

L'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL), con la nota 1.3.2022 n. [393](#), ha pubblicato le nuove FAQ sull'obbligo di comunicazione preventiva per le prestazioni occasionali, introdotto dall'[art. 13](#) del DL 146/2021 nell'ambito del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ex [art. 14](#) del DLgs. 81/2008.

Nel precisare che l'attività di volontariato non è ricompresa nell'ambito dell'[art. 14](#) del DLgs. 81/2008 e che la mancata comunicazione di prestazioni autonome occasionali rese in situazioni di necessità per lo svolgimento di attività non programmate o non preventivabili non è sanzionabile, l'INL fornisce alcuni chiarimenti con riguardo alle fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del predetto obbligo.

#### **Soggetti esclusi dall'obbligo**

Tra i soggetti esclusi da tale obbligo vi sono:

- la Pubblica amministrazione, ma non le Società per azioni con partecipazione pubblica le quali non possono ritenersi perfettamente equiparabili a quest'ultima;
- i liberi professionisti, ove gli stessi non operino e non siano organizzati in forma d'impresa;
- gli enti del Terzo settore, a condizione che non svolgano attività commerciale;
- le fondazioni ITS, che erogano percorsi formativi professionalizzanti;
- le associazioni e società sportive dilettantistiche.

#### **Prestazioni escluse dall'obbligo**

Riguardo alle varie tipologie di prestazioni di lavoro autonomo occasionale, l'obbligo non sussiste nei confronti di quelle:

- che abbiano una natura prettamente intellettuale, come ad esempio le guide turistiche, i medici, iscritti all'ordine nell'ambito di consulenze scientifiche, i traduttori, gli interpreti e i docenti di lingua, anche se le prestazioni sono svolte da traduttori in favore di imprese, che utilizzano un *network* di collaboratori occasionali in Italia e all'estero in più lingue, a cui affidano saltuariamente singole traduzioni anche di piccola entità;
- rese dai traduttori mediante l'utilizzo della piattaforma digitale utilizzata per gestire le assegnazioni dei progetti di traduzione o altro a traduttori, revisori e altri linguisti tramite inviti da parte dei *Project Manager*;
- rese in regime di *smart working* al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia nell'ambito di progetti di integrazione per i migranti, in quanto queste vengono svolte all'estero;
- rese da produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo (data la natura commerciale dell'attività), mentre sono soggette all'obbligo di comunicazione le attività svolte da produttori assicurativi occasionali (5° gruppo ex art. 7 del relativo CCNL);
- rese da sportivi/atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l'uso della propria immagine, con impegno a pubblicizzare il marchio, indossando capi ed attrezzature durante allenamenti, gare, manifestazioni sportive, fiere ed eventi promozionali, in tempi e in luoghi diversi, sia in Italia che all'estero.

art. 13 DL 21.10.2021 n. 146

Nota Ispettorato nazionale del Lavoro 1.3.2022 n. 393

*Il Quotidiano del Commercialista del 2.3.2022* - "**Prestazioni occasionali all'estero in smart working senza comunicazione preventiva**" - Pagano

*Il Sole - 24 Ore del 2.3.2022, p. 32* - "**Lavoro occasionale intellettuale senza notifica**" - Magrini Guide

*Eutekne - Lavoro* - "**Collaborazioni occasionali**" - Rivetti P., Tombari E.

## Leggi in evidenza

### AGEVOLAZIONI

DM MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 14.12.2021

#### **AGEVOLAZIONI**

AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per l'acquisto di prodotti in materiali riciclati e di imballaggi biodegradabili - Provvedimento attuativo

In attuazione dell'art. 1 co. 73 - 77 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), con il presente DM sono stati definiti i criteri e le modalità per la fruizione del credito d'imposta per l'acquisto di prodotti in materiali riciclati e di imballaggi biodegradabili.

##### **Soggetti beneficiari**

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese che acquistano:

- prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
- imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio.

##### **Profili temporali**

Il credito d'imposta spetta per le spese agevolabili sostenute negli anni 2019 e 2020.

##### **Attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese**

L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione, rilasciata alternativamente:

- dal presidente del collegio sindacale;
- da un revisore legale iscritto nel relativo Registro;
- da un professionista iscritto nell'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, oppure dei periti commerciali o dei consulenti del lavoro;
- dal responsabile del CAF.

##### **Misura del credito d'imposta**

Il credito d'imposta spetta:

- nella misura del 36% delle spese sostenute per ciascuno degli anni 2019 e 2020;
- fino ad un importo massimo annuale di 20.000,00 euro per ciascun beneficiario;
- nel limite complessivo di un milione di euro per ciascun anno.

##### **Divieto di cumulo con altre agevolazioni**

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione nazionale, regionale o europea.

##### **Procedura per l'accesso all'agevolazione**

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, occorre presentare un'apposita istanza:

- esclusivamente tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale (<https://padigitale.invitalia.it>);

- dalle ore 12.00 del 21.2.2022 alle ore 12.00 del 22.4.2022;
- allegando la prevista documentazione.
- Le istanze sono riconosciute secondo l'ordine di presentazione delle domande, sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

**Modalità di utilizzo del credito d'imposta**

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- nei limiti dell'importo indicato nella comunicazione di riconoscimento;
- dalla data indicata nella comunicazione di riconoscimento.

Ai fini dell'utilizzo in compensazione:

- il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- non si applica il limite annuo di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

**Regime fiscale del credito d'imposta**

Il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

**Revoca del credito d'imposta**

Il credito di imposta è revocato:

- nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei previsti requisiti;
- qualora la documentazione allegata alla domanda contenga elementi non veritieri;
- in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese.

**Controlli**

L'Agenzia delle Entrate trasmette al Ministero della transizione ecologica l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

Qualora l'Agenzia delle Entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, ne dà comunicazione in via telematica al Ministero della transizione ecologica, che, previa verifiche per quanto di competenza, provvede al relativo recupero.

**Recupero del credito indebitamente fruito**

Il Ministero della transizione ecologica procede al recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale e amministrativa.

## Scadenze della settimana

**05 marzo 2022, Sabato \***

**Imposta sugli intrattenimenti ed IVA**

Società e associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco, bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, ecc. - Annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese di febbraio

**IRPEF**

Genitori che hanno adottato o ricevuto in affidamento pre-adoattivo minori stranieri nell'anno 2020 - Termine per presentare alla Commissione per le adozioni internazionali l'istanza per il rimborso delle spese sostenute

**07 marzo 2022, Lunedì**

IVA

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie - Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di gennaio, in via obbligatoria o facoltativa

**08 marzo 2022, Martedì**

**Imposte dirette**

Consorzi e organismi di tutela - Presentazione al Ministero delle politiche agricole, entro le 17.00, delle richieste di contributo per iniziative di informazione sui prodotti agricoli e alimentari con riconoscimento europeo

**10 marzo 2022, Giovedì**

Titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati - Termine presentazione telematica all'Agenzia Entrate della comunicazione del canone patrimoniale versato per l'anno 2021, per il previsto credito d'imposta

## Altre scadenze

**15 marzo 2022, Martedì**

**Antiriciclaggio**

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni sulle movimentazioni di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro, eseguite nel secondo mese precedente

**IRES, IRAP e IVA**

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime L. 398/91 - Annotazione nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati" dei proventi commerciali conseguiti nel mese precedente

Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR - Annotazione delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri IVA o nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati"

**IRPEF e relative addizionali**

Persone fisiche - Richiesta al Sistema Tessera Sanitaria di cancellazione di singole spese sanitarie sostenute nel 2021, affinché non siano comunicate all'Agenzia delle Entrate per l'inserimento nella dichiarazione dei redditi precompilata

IVA

Soggetti con partita IVA - Annotazione delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese

Soggetti con partita IVA - Annotazione riepilogativa, sul registro dei corrispettivi, degli scontrini o ricevute fiscali emesse nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Registrazione del documento riepilogativo delle fatture emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, nell'ordine della loro numerazione

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse nel mese precedente relative a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente

Soggetti con partita IVA - Termine per emettere le fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture integrative in relazione alle fatture registrate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture relative alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

**16 marzo 2022, Mercoledì**

### Addizionale comunale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

### Addizionale del 10%

Soggetti del settore finanziario - Versamento relativo ai compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione

### Addizionale regionale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

### Canone di concessione

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento del canone dovuto a saldo per l'anno solare precedente

### Capital gain

Notai, intermediari professionali, società ed enti emittenti - Termine per rilasciare alle parti la certificazione delle operazioni effettuate nell'anno precedente ai fini del "regime della dichiarazione"

### Cedolare secca o IRPEF

Intermediari immobiliari che intervengono nel pagamento dei corrispettivi - Versamento ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dei contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017

### Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti

### Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, relativi al trimestre luglio-settembre dell'anno precedente

### Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Versamento dei contributi relativi al mese precedente

### **Contributo INPS ex L. 335/95**

Associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi nel mese precedente - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente borse di studio o assegni per attività di ricerca, ovvero assegni per attività di tutoraggio - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente compensi a spedizionieri doganali - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Soggetti che nel mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

### **Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10%**

Datori di lavoro privati - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a incrementi di produttività del lavoro o a partecipazione agli utili

### **Imposta sostitutiva sui capital gain**

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento dell'imposta applicata nel secondo mese precedente, in regime di "risparmio amministrato"

### **Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui capital gain**

Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente

### **Imposta sugli intrattenimenti**

Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Versamento dell'imposta relativa alle attività svolte nel mese precedente

### **Imposta sugli intrattenimenti ed IVA**

Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento installati prima del 1° marzo - Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui

### **Imposte dirette**

Amministratori di condominio - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria delle quote di spesa imputate ai singoli condomini in relazione alle spese detraibili sostenute nell'anno precedente per interventi sulle parti comuni

Asili nido, pubblici e privati, e altri soggetti che ricevono rette per frequenza di asili nido - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, in relazione all'anno precedente, delle spese sostenute o dei rimborsi effettuati

Banche e Poste - Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei bonifici relativi alle spese di recupero edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, disposti nell'anno solare precedente

Enti e Casse assistenziali e Fondi sanitari integrativi - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite intermediari, dei dati relativi all'anno precedente delle spese sanitarie rimborsate

Enti previdenziali - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite intermediari, dei dati relativi all'anno precedente dei contributi previdenziali ed assistenziali

Forme pensionistiche complementari - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite intermediari, dei dati relativi all'anno precedente dei contributi di previdenza complementare

Imprese di assicurazione - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, tramite il SID, dei dati relativi all'anno precedente dei premi di assicurazione detraibili (es. contratti sulla vita, causa morte e contro gli infortuni)

ONLUS, APS, soggetti che svolgono attività nei beni culturali o nella ricerca scientifica - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, in via facoltativa od obbligatoria, delle erogazioni liberali ricevute l'anno precedente

Scuole statali, scuole paritarie private e degli enti locali e soggetti che erogano rimborsi - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, in via facoltativa, delle spese scolastiche versate o rimborsate nell'anno

precedente

Soggetti che erogano mutui agrari e fondiari - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite intermediari, dei dati relativi all'anno precedente degli interessi passivi e oneri accessori

Soggetti che erogano rimborsi di spese universitarie, diversi dalle Università e dai datori di lavoro - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria dei rimborsi erogati nell'anno precedente, in relazione a ogni studente

Soggetti che svolgono attività di pompe funebri e attività connesse - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite intermediari, delle spese sostenute nell'anno precedente, in relazione a ciascun decesso

Università statali e non statali - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite intermediari, delle spese sostenute nell'anno precedente, in relazione a ogni studente, al netto di rimborsi e contributi

### **Imposte dirette, relative addizionali e imposte sostitutive**

Sostituti d'imposta - Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, delle "Certificazioni Uniche 2022", relative al 2021, che contengono dati da utilizzare per la precompilata

Sostituti d'imposta - Termine per consegnare ai sostituiti la "Certificazione Unica 2022", in sostituzione della "Certificazione Unica 2021" già consegnata nel 2021 per cessazione del rapporto

Sostituti d'imposta - Termine per consegnare ai sostituiti la "Certificazione Unica 2022" dei redditi corrisposti nell'anno precedente

Sostituti d'imposta - Termine per consegnare ai sostituiti la certificazione dei redditi corrisposti nell'anno precedente per i quali non è previsto un apposito modello

Sostituti d'imposta - Comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate della "sede telematica" o delle relative variazioni per il ricevimento diretto, o tramite intermediario, dei modelli 730-4

### **IMU**

Soggetti passivi - Regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi al saldo dovuto per il 2021, la cui scadenza del termine era il 16.12.2021, con la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali

### **IRPEF**

Condominio - Versamento delle ritenute alla fonte operate sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, salvo differimento se l'ammontare cumulativo non è di almeno 500,00 euro

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di novembre, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi)

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi pubblici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente

### **IRPEF e IRES**

Banche e Poste - Versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese detraibili di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici

Soggetti che corrispondono dividendi - Termine per consegnare ai soggetti percettori la certificazione relativa agli utili corrisposti nell'anno precedente (modello CUPE)

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni

## IRPEF e relative addizionali

Persone fisiche che hanno sostenute spese scolastiche nel 2021 - Esercizio dell'opposizione all'inserimento dei dati nella dichiarazione dei redditi precompilata, effettuando un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Veterinari o soggetti da loro delegati - Trasmissione telematica, al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati delle spese veterinarie sostenute nel 2021, riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva

## IVA

Corrieri espressi e altri operatori economici - Validazione della dichiarazione precompilata dall'ADM per il mese precedente relativa alle importazioni di beni in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari che rimangono nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di novembre, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Versamento IVA a saldo per l'anno precedente, salvo differimento entro il 30 giugno o il 22 agosto, con applicazione delle previste maggiorazioni

Soggetti con partita IVA in regime mensile - Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito

Soggetti con partita IVA in regime mensile che affidano la tenuta della contabilità a terzi con comunicazione all'Ufficio delle Entrate - Liquidazione e versamento dell'IVA del mese precedente, facendo riferimento al secondo mese precedente

## Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della scelta tra compensazione o rimborso del saldo a credito dell'anno precedente

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento a saldo per l'anno solare precedente

## Tasse di concessione governativa

Società di capitali con partita IVA - Versamento della tassa annuale di 309,87 euro ovvero di 516,46 euro, per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri

## Tobin tax

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento per le operazioni su strumenti finanziari derivati e ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento relativo ai trasferimenti e alle operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente

**18 marzo 2022, Venerdì**

## IRPEF

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di gennaio, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

## IVA

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di gennaio, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime trimestrale per "natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) - Regolarizzazione versamento del trimestre ottobre-dicembre, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

**19 marzo 2022, Sabato \***

### Imposte dirette

Associazioni e società sportive dilettantistiche - Presentazione telematica, agli organismi sportivi affilianti, della domanda per un apposito contributo a fondo perduto per la gestione di impianti natatori, anche polivalenti

*\* Avvertenza: L'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".*